



Decreto Dirigenziale n. 194 del 18/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. 8/2008 S.M.I. AUTORIZZAZIONE DI "PICCOLE UTILIZZAZIONE LOCALI" DENOMINATA "PENSIONE CASA NICOLA" IN COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA) - DITTA "CASA NICOLA DI IACONO CRESCENZO" - REVOCA DEI BENEFICI DI CUI AL PUNTO 3 DEL DECRETATO DEL D.D. N° 143 DEL 07/02/2012, CON LA CONSEGUENZIALE IMPOSSIBILITA' DI PROSEGUIRE NELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n° 1 del 15/01/2010 fu prorogata l'autorizzazione, originariamente assentita con D.P.R.G.C. n.14652 del 06/10/1999, per lo sfruttamento di giacimento di acque calde sotterranee denominata "Pensione Casa Nicola" nel territorio del Comune di Serrara Fontana (NA), mediante emungimento dal pozzo ubicato su un'area del predetto comune, indicata sull'unità planimetria catastale alla p.lla n° 394 - foglio n. 19, in favore della Ditta "Casa Nicola di Iacono Crescenzo" – C.F. *CNICSC65C20D702C* (di seguito: Ditta) con sede in Via Gaetano Di Iorio, 9 - Comune di Serrara Fontana - Prov. (NA) - cap 80070, fino alla data del 04/08/2011;
- b. che con D.D. n° 143 del 07/02/2012 (B.UR.C. n° 9 dell'8/02/2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione dell'autorizzazione di "piccole utilizzazione locale" (nel seguito: P.U.L.) ai sensi della L.R. 8/2008, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
- c. che con nota raccomandata A/R prot. 2012. 0345311 del 07/05/2012, notificata il 14/05/2012, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito: Settore), ha comunicato alla ditta:
 - c.1. che, per l'anno 2012, per l'autorizzazione in questione, non era pervenuta la sotto indicata documentazione, notiziando, in caso di mancata inottemperanza nel termine di 30 gg., l'avvio del procedimento di revoca dei benefici di cui al punto 3 del D.D. 143/2012, con la conseguenziale impossibilità di proseguire lo sfruttamento del giacimento:
 - l'attestazione del versamento relativo al diritto proporzionale annuo da corrispondere alla Regione (art. 36, commi 1 e 5, L.R. 8/2008);
 - la comunicazione dell'effettuazione del versamento relativo al contributo annuo al Comune di Serrara Fontana (NA) (art. 36, comma 7, L.R. 8/2008);
 - c.2. l'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 37 della L.R. 8/2008;
- d. che la ditta, nei termini assegnati (30 gg.) con la nota prot. 0345311/2012, non ha fatto pervenire quanto richiesto dal Settore;
- e. che il Settore, con nota raccomandata A/R prot. 2012. 0596344 del 02/08/2012 regolarmente notificata il 10/08/2012, ha avviato il procedimento di revoca dei benefici di cui al punto 3 del decretato del D.D. n° 143/2012, nonché il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa;

CONSTATATO

- a. che sono trascorsi i termini assegnati, come per legge;
- b. che non è pervenuta nessuna risposta alle note prot. 0345311 del 07/05/2012 e prot. 0596344 del 02/08/2012 e, quindi, non sono stati rimossi i motivi di revoca indicati in premessa;
- c. che non sono stati rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e richiamati in premessa e, pertanto, all'autorizzazione in questione non sono applicabili i benefici previsti dalla D.G.R.C. 671/2011;

RITENUTO, pertanto:

- a. per l'autorizzazione in parola, già dichiarata cessata con il D.D. n° 143/2012, di dover provveder e alla revoca dei benefici di cui al punto 3 dello stesso decreto, con conseguenziale divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento;
- b. di dover affidare le pertinenze (incluso il pozzo) in custodia al Sindaco del comune di Serrara Fontana (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento dell'autorizzazione/concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 8/08 s.m.i.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare il pozzo chiuso,

impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTA la Legge Regionale n°8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n°8/08, n°10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni innanzi indicate, che qui si intendono integralmente riportate

1. il beneficio di cui al punto 3 del D.D. n°143 del 07/02/2012 è revocato;
2. al titolare della ditta "Casa Nicola di Iacono Crescenzo" è conseguentemente fatto divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee mediante emungimento dal pozzo indicato nell'allegata planimetria alla p.lla. n° 394 – foglio n° 19, di cui all'autorizzazione originariamente rilasciata con D.P.R.G.C. n° 14652 del 06/10/1999, già dichiarata cessata con il decreto di cui al precedente punto;
3. Il Sig. Sindaco del comune di Serrara Fontana (NA) è nominato custode delle pertinenze (incluso il pozzo), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n° 10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 3.1. chiudere il pozzo impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 3.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (TAR), entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
5. Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - all'Assessore Regionale delegato per la materia delle acque minerali e termali;
 - al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
 - al Settore 01 Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta dell'A.G.C. 02;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione
 - al Sindaco del Comune di Serrara Fontana (NA), per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione all'Albo comunale,
 - all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - all'AS.L. competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37, comma 9, della L.R.n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - alla ditta "Casa Nicola di Iacono Crescenzo".

Ing. Sergio Caiazza